

**COMUNE DI SINNAI    PROVINCIA DI CAGLIARI**

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI SINNAI**

**E AGENZIA LAORE SARDEGNA**

**REP. N \_\_\_\_    DEL \_\_\_\_\_**

L'anno duemilaotto il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale, avanti a me Dottor Efisio Farris, Segretario del Comune di Sinnai, sono comparsi:

1) Ing. Meloni Antonio nato ad Aritzo (NU) il giorno 23 aprile 1950, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Sinnai - C.F. 80014650925 – P.I. 01331610921, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto e nella sua espressa qualità nel seguito denominato semplicemente "comodante";

2) Dottor Aresu Giuseppe, nato a Escalaplano il 05.09.1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia Laore Sardegna –Agenzia Regionale per l'Attuazione dei Programmi in Campo Agricolo e lo Sviluppo Rurale – con sede in Cagliari nella via Caprera n° 8, Direttore del Servizio Patrimonio , C.F. 03122560927 nel seguito indicato come "comodatario". Tra le parti come sopra costituite, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge:

**PREMESSO CHE**

- il Comune di Sinnai è proprietario di un immobile ubicato a Sinnai nel centro servizi del P.I.P. della zona industriale Luceri.

- l'Agenzia Laore Sardegna, che ha sostituito l'ERSAT in tutti i rapporti giuridici e servizi patrimoniali, ha presentato richiesta di avere la disponibilità di alcuni locali del centro servizi per lo svolgimento delle attività di istituto dell'Agenzia;

- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 124 in data 03/07/2006 ha autorizzato

la concessione in uso dei locali in argomento.

SI CONVIENE CHE

1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

2) Il Comune di Sinnai concede in comodato d'uso gratuito all'Agenzia Laore, che accetta, alcuni locali del Centro Servizi P.I.P. della zona industriale Luceri individuati nell'allegata planimetria, all'unico ed essenziale scopo di adibirlo ai fini già sopra indicati.

3) Il comodato decorrerà dal giorno successivo alla data di stipula del presente atto e avrà durata di anni quattro. Il comodato potrà essere rinnovato su richiesta scritta del comodatario, per la medesima durata.

4) I locali vengono consegnati all'Agenzia Laore nello stato in essere risultante dalla descrizione dello stato di consistenza, che, redatto e firmato dalle parti contraenti all'atto della consegna dell'immobile, verrà considerato come facente parte integrante del presente atto, per quanto non allegato.

5) L'Agenzia Laore potrà disporre dei locali in pieno libero possesso; è costituito custode della cosa comodata ai sensi e per effetto degli articoli 1176, 1177 e 1804 c.c. ed è tenuto a custodire e a conservare la cosa con diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto.

6) E' fatto espresso divieto di adibire i locali ad uso diverso da quello sopra indicato. La mancata osservanza della presente clausola comporterà la risoluzione di diritto del presente atto.

7) Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati sui locali concessi in comodato per fatto doloso o colposo proprio o di terzi, utenti aventi la materiale disponibilità dell'immobile stesso a qualunque titolo.

8) Il comodatario potrà agire nei confronti di eventuali molestie di fatto poste in essere da terzi.

9) L'Agenzia Laore comodatario provvederà, a proprie spese e cura, alla ristrutturazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in efficienza dei locali concessi in comodato, avuto riguardo alla specifica destinazione d'uso dell'immobile, ad adeguarli alle proprie specifiche esigenze ed al rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella della sua sicurezza sul lavoro, previa comunicazione scritta al Comune.

10) Il Comodatario si obbliga a restituire il bene, al termine del comodato, nello stato di fatto e di diritto in cui lo ha ricevuto, salvo gli interventi previsti dalla legge, e salvo il deperimento d'uso.

11) L'Agenzia Laore comodatario si impegnerà a rimborsare al Comodante le imposte e i contributi da questo pagati per il bene concesso in comodato, previa trasmissione dei relativi giustificativi.

12) Il presente contratto è completamente gratuito. I costi relativi all'energia elettrica, al consumo idrico e le spese telefoniche sono a carico dell'Agenzia Laore .

14) Le parti contraenti si danno reciproco atto che il presente contratto è stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e seguenti del codice civile, a cui si fa riferimento per quanto non espressamente previsto.

15) Le spese del presente atto sono tutte a carico l'Agenzia Laore. Il presente contratto sarà registrato a tassa fissa.

16) Le parti convengono che qualsiasi controversia derivante dal presente atto, che non sarà possibile ricomporre in via amministrativa, sarà deferita alla competenza giurisdizionale del Foro di Cagliari.

Comune di Sinnai.

Agenzia Laore Sardegna

